Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 07/09/2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce quanto segue:

- il defunto sig. B* stipulava, in data 16.10.2015, con l'intermediario convenuto il contratto di prestito personale n. ***470 dell'importo di euro 16.374,00, da restituire in 72 rate mensili da 356,00 euro;
- dalla perizia eseguita sul predetto contratto di mutuo è, tuttavia, emerso che il tasso effettivo globale applicato, eccede il tasso soglia per la rilevazione dell'usura relativo alla tipologia di finanziamento ed al periodo di stipulazione del contratto; il TEG indicato è infatti errato in quanto non include i costi assicurativi addebitati al consumatore al momento dell'erogazione;
- inoltre, l'intermediario ha omesso di considerare nel calcolo del TAEG la connessa polizza a protezione del credito;
- nel caso di specie non vi è alcun dubbio, infatti, sulla contestualità e sul collegamento fra la polizza e il finanziamento sulla scorta degli orientamenti espressi dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 10621/2017;
- sono, inoltre, integrate tutte le circostanze idonee a presumere l'obbligatorietà della polizza;

- in via subordinata, sussiste il diritto alla restituzione della quota degli oneri assicurativi e delle spese di istruttoria (V. Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 11 settembre 2019 nella causa C 383/18. La quale ha affermato il seguente principio di diritto " L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore ", ivi inclusi i costi c.d. up front.), non goduti a seguito dell'estinzione anticipata;
- gli eredi, pertanto, agiscono per ottenere la restituzione delle somme non dovute.

L'intermediario costituitosi, controdeduce quanto segue:

- in merito alla presunta usurarietà del TEG, evidenzia che la polizza Credit Protection non è volta a tutelare il credito e non garantisce i diritti del creditore essendone unico beneficiario il cliente assicurato; ha natura facoltativa come emerge dalla documentazione contrattuale;
- inoltre, al cliente viene offerta una indicazione del TAEG in termini comparativi comprensiva del costo della polizza assicurativa e viene garantito il diritto di recesso senza che ciò abbia incidenza sul rapporto di finanziamento;
- in merito alla richiesta di restituzione del premio non goduto, la compagnia assicurativa ha calcolato e rimborsato al cliente quanto dovuto;
- in ogni caso si eccepisce la carenza di legittimazione passiva sul punto anche alla luce del contenuto delle condizioni di assicurazione (art. 3.3);
- quanto al rimborso delle spese di istruttoria, le stesse si qualificano come costi non rimborsabili in quanto remunerative di prestazioni *up front* e tale conclusione non muta per effetto della sentenza Lexitor;
- infine, non merita accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali non avendo il ricorrente dimostrato di aver effettivamente sostenuto tale costo.

Il ricorrente formula in conclusione la seguente domanda:

In via principale:

Previo accertamento del superamento del tasso soglia di usura nel contratto di finanziamento n. 1[redacted] e conseguente declaratoria di nullità o disapplicazione della clausola di determinazione del tasso applicato in concreto, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la retrocessione integrale delle spese (commissioni finanziarie), commissioni di Agenzia/Mediazione, premio assicurativo e interessi non dovuti, e per

l'effetto disporre che la soc. corrisponda in favore del ricorrente la somma di **€. 3.022,48,** oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre le spese del ricorso;

In via subordinata:

Previo accertamento dell'erronea indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento n. [redacted], e conseguente declaratoria di nullità della clausola che pattuisce il costo non incluso nel TAEG e quella di determinazione del tasso, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la retrocessione integrale del premio assicurativo e di ricalcolare il tasso di interesse ai sensi dell'art. 117 co. 6 e 7a) TUB, e per l'effetto disporre che la soc. corrisponda in favore del ricorrente la somma di **€. 2.847,75,** oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre le spese del ricorso;

In via ulteriormente subordinata:

Preso atto dell'estinzione anticipata del finanziamento n. [redacted], accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso della quota non goduta degli oneri connessi al prestito, disporre pertanto che la resistente corrisponda in favore del ricorrente la somma di **€. 1.240,42**.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il contratto oggetto della controversia presenta i seguenti indicatori di costo: TAN 15,40%, TAEG 17,40%. Il contratto indica espressamente che per il calcolo del Taeg non vengono in rilievo premi per assicurazioni obbligatorie.

Le parti concordano nell'affermare che il contratto è stato estinto anticipatamente. L'intermediario afferma che l'estinzione è avvenuta il 26.5.2016; il ricorrente riferisce che la data di estinzione è il 15.6.2016. Dalla lettera liberatoria allegata non è possibile ricavare con certezza detta data.

Orbene, il ricorrente contesta la mancata inclusione del premio delle polizze assicurative nel calcolo del TEG contrattuale e, quindi, l'usurarietà genetica del finanziamento. Il TEG ricalcolato, infatti, sarebbe pari al 22,078% ed eccede il tasso soglia per la rilevazione dell'usura c.d. presunta, fissato all'epoca al 17,500%. Produce un elaborato peritale.

Il contratto di prestito personale è stato stipulato in data 16.10.2015 e, quindi:

- dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (14 maggio 2011);
- sotto la vigenza delle *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura* adottate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009, in vigore sino al terzo trimestre del 2016.

Queste ultime, in tema di calcolo del TEG e polizze assicurative prevedono quanto segue:

Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

[…]

5 - le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente; […]

Con la decisione n. 250/18 il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che, per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2010, ai quali trovano applicazione le Istruzioni di vigilanza del 2009 sopra citate, la contestualità nella sottoscrizione del finanziamento e della polizza dà luogo ad una presunzione *iuris tantum* di collegamento, che può essere vinta dando prova della totale assenza di "funzionalità" della polizza a garantire la restituzione del finanziamento.

Occorre dunque verificare la sussistenza di collegamento fra il finanziamento e la polizza Credit Life 101/28 e 101/29 sottoscritta dal ricorrente.

In particolare, si evidenzia che:

- la polizza è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento (16.10.2015);
- la durata della polizza non può eccedere la durata del finanziamento;
- il premio è legato all'importo e alla tipologia del finanziamento;
- l'aderente può recedere nel termine di 60 giorni dalla data di erogazione del prestito.

L'intermediario si limita ad eccepire la natura facoltativa della polizza disciplinata da apposita scheda contrattuale. Evidenzia che beneficiario della prestazione assicurativa è esclusivamente il contraente o i suoi eredi.

Stante quanto sopra il Collegio ritiene che sussistano i requisiti sufficienti ad affermare il collegamento in ragione della contestualità

Si procede al calcolo del TEG includendo la polizza "Credit Life" precisando che:

- in mancanza di indicazioni sul punto la data di erogazione del finanziamento è stata indicata quale corrispondente alla data di stipula del finanziamento;
- la data di scadenza del primo pagamento è stata individuata sulla base del piano di ammortamento depositato dal ricorrente.

Orbene, includendo la polizza "Credit Life" il taeg è risultato superiore al tasso soglia del 17,50%.

Il ricorrente (cfr. perizia) riferisce di aver pagato, a titoli di interessi la somma di euro 1.432,48. Tale circostanza non è contestata dall'intermediario.

Infine, si evidenzia che il ricorrente, con la domanda principale, chiede la restituzione di euro 3.022,48. Tale somma ricomprende oltre agli interessi suddetti anche le spese per commissioni e assicurazione. Ad essa si aggiungono gli interessi legali dal reclamo al saldo.

Le spese legali non costituiscono invece, in conformità con l'orientamento consolidato di questo Arbitro, un pregiudizio suscettibile di essere ristorato nel caso concreto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI